**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO
DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI**

**TRA**

Il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Direttore, Prof. Marcello Signorelli, nato a Città di Castello (PG) il 11.07.1964, nel seguito denominato “**Soggetto Promotore**”

**E**

 (*denominazione azienda*) con sede legale in (*indicare il Comune*) (*Provincia*) (*Via/P.zza, n°*) (*Cap*) (*codice fiscale e/o Partita IVA*), indirizzo e-mail: (*inserire l’indirizzo*), indirizzo PEC: (*inserire l’indirizzo*) cod. ATECO (*inserire il codice ATECO*) rappresentato/a da (*nome e cognome del legale rappresentate*) nato/a a … il … d’ora in poi denominata **“Soggetto Ospitante**”,

**PREMESSO CHE**

* la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all’art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
* il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l’Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
* il D. M. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all’acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;
* il D. M. 270/2004, all’art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all’art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

**CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - (Oggetto)**

1. Ai sensi dell’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento di Economia in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell’oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell’eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto delle previsioni dell’ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall’art. 1, comma 3 del D.M. 142/98.

**Art. 2 - (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)**

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità).

3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere:

* i dati anagrafici dello studente tirocinante;
* il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico;
* gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;
* la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
* le strutture dell’azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
* gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell’inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promotore il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.

**Art. 3 - (Tutore didattico e tutore aziendale)**

1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell’eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell’inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo, anche in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

**Art. 4 - (Obblighi del tirocinante)**

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.

2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all’interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l’obbligo di:

* svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento;
* rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico;
* frequentare l’Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l’ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
* compilare il registro presenze e consegnarlo alla Presidenza del Corso di Studio di afferenza a fine tirocinio;
* segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento eventuali infortuni;
* rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all’art. 20 del D.Lgs 81/08;
* mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
* trattare i dati personali o delle categorie particolari, previste agli artt. 9 e 10 del R. UE. 679/2016, secondo le istruzioni ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati.

3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell’Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla Dipartimento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e all’azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

**Art.5 - (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)**

1. L’Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso d'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore, per consentire a quest'ultimo di effettuare le relative denunce, nei termini previsti dalla legge.

3. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.

4. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV “Formazione, informazione e addestramento”, sezione V “Sorveglianza sanitaria” per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II “Uso dei dispositivi di protezione individuali”.

**Art. 6 - (Durata della convenzione e recesso)**

1. La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula, mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.

2. È fatta salva per le parti la disdetta da comunicare con un preavviso minimo di 6 mesi; in tal caso, i Soggetti si impegnano al completamento dei rapporti di tirocinio in essere.

**Art.7 - (Trattamento dei dati)**

1. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano reciprocamente a richiedere, trattare e custodire i dati personali dei soggetti incaricati di gestire l’esecuzione della presente Convenzione in conformità ai principi, alle misure di sicurezza e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, esclusivamente per i soli adempimenti e at-tività inerenti la stipula della Convenzione e ad essa conseguenti.

2. Si impegnano altresì a non trasferire o trattare i dati al di fuori dei territori di applicazione del R. UE 679/2016 e a cancellare i dati personali del personale dell’altra Parte da essa trattati nel mo-mento in cui non saranno più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti e trattati, fat-ti salvi eventuali obblighi di conservazione previsti dalla normativa vigente.

3. Ciascuna Parte si impegna a collaborare con l’altra Parte per il rispetto di quanto previsto dagli artt. 33 e 34 del GDPR e per il rispetto dei diritti degli interessati.

4. Agli interessati di ciascuna Parte sono garantiti i diritti previsti dagli artt. 15-21 del GDPR, ov-vero quello di accesso al trattamento, nonché quello di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la limitazione, la portabilità, la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati all’indirizzo rpd@unipg.it per i trattamenti effettuati dal Soggetto Promotore e all’indirizzo ……………………………………………. per i trattamenti effettuati dal Soggetto Ospitante.

5. Con esclusivo riferimento ad alcune delle attività previste dalla presente Convenzione, il Soggetto Ospitante (Responsabile del trattamento) tratterà i dati personali e i curriculum vitae degli studenti per conto del Soggetto Promotore (Titolare del trattamento), sulla base di un atto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare. Per lo svolgimento di altre attività e relativi trattamenti di dati personali, il Soggetto Ospitante si configura autonomo Titolare del trattamento, sia nei confronti del Soggetto Promotore che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti, ai sensi dell’articolo 4, nr. 7) del GDPR. Ai sensi del comma 1 art.2 – quaterdecies del D.Lgs. 101/2018, la sottoscrizione dell’atto di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di afferenza del tirocinante.

**Art. 8 - (Foro competente)**

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all’interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

**Art. 9 - (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)**

1. La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.

2. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

3. E’ soggetta ad imposta di bollo di Euro 32,00 ai sensi dell’art. 2,c.1 del D.P.R. n. 642/1972, con onere a carico del soggetto ospitante, salvo quanto disposto all’art. 82, comma 5, del D.Lgs n. 117/2017 (esenzione imposta di bollo nel caso in cui il soggetto ospitante sia una ONLUS)

* virtualmente, ex articolo 15 del Dpr 642/1972,- giusta autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate – Uff. territoriale di n. del
* mediante versamento con modello F23 (da allegare in copia).
* apponendo fisicamente contrassegno telematico (marche da bollo) per un importo di € 32,00 rilasciato in data codice univoco identificativo                                                 utilizzato unicamente per la presente Convenzione (articolo 3 del Decreto Ministeriale 10/11/2011).

4. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Perugia,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOGGETTO PROMOTOREIl Direttore (Prof. Marcello Signorelli) |  | SOGGETTO OSPITANTE*(Nome e cognome del legale rappresentante)* |